

## FAQ

### *BUONO SERVIZI LAVORO PER DISOCCUPATI DA ALMENO 6 MESI E BUONO SERVIZI LAVORO PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO*

**Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 20-3037**, Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi delle politiche attive del lavoro. Periodo 2016-18.

**Determinazione Dirigenziale 15 dicembre 2017, n. 1286**, Approvazione del Bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori del buono servizi lavoro per disoccupati da almeno 6 mesi di cui alla DGR 20-3037 del 14/03/2016.

**Determinazione Dirigenziale 15 dicembre 2017, n. 1287**, Approvazione del Bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori del buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio di cui alla DGR 20-3037 del 14/03/2016.

**Determinazione Dirigenziale 8 maggio 2018, n. 370**, Approvazione della procedura di richiesta di autorizzazione all'attivazione di tirocini con contributo indennità e procedura per la richiesta di rimborso nell'ambito delle azioni finanziate dal Buono servizi lavoro di cui alle DD n. 1286 e n. 1287 del 2017.

**Determinazione Dirigenziale 28 febbraio 2019, n. 197**, POR – FSE 2014 -2020 D.D. n.1286 e 1287 del 15 dicembre 2017. Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura buono servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi e per persone particolarmente svantaggiate, anni 2018-2019. Parziali modifiche e rettifiche.

*FAQ aggiornate al 28 marzo 2019*

## SOMMARIO

### A) DESTINATARI DEL BUONO SERVIZI LAVORO

- Requisiti generali
- Requisiti per Buono servizi lavoro per Disoccupati
- Requisiti per Buono servizi lavoro per Svantaggio

### B) AZIONI AMMISSIBILI E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

### C) RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO

## A) DESTINATARI DEL BUONO SERVIZI LAVORO

### REQUISITI GENERALI

**1) QUANDO SI DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO?**

I requisiti dei destinatari devono sussistere ed essere verificati al momento della presa in carico nei percorsi finanziati che corrisponde all'apertura del primo Piano di Azione Individuale sul Sistema informativo Lavoro (SILP).

**2) POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO I DISABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999?**

No, in nessun caso, in quanto se iscritti al collocamento mirato possono accedere alle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili.

**3) POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO LE PERSONE STRANIERE?**

Sì, se in possesso di permessi rilasciati dall'autorità pubblica competente che attestino il loro regolare soggiorno sul territorio italiano. Una volta presi in carico nei percorsi finanziati mantengono i requisiti anche se cambiano status giuridico salvo che perdano la regolarità del soggiorno.

**4) POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO LE PERSONE INSERITE IN ALTRI PROGETTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO?**

No, in caso di progetti finanziati con risorse FSE (POR e PON) e risorse regionali che finanzino la stessa tipologia di servizi e abbiano le stesse finalità, come percorsi di orientamento professionale, accompagnamento in impresa in tirocinio e lavoro, tutoraggio dell'inserimento.

**5) POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO LE PERSONE CHE STANNO LAVORANDO?**

In entrambi i Bandi rientrano tra i destinatari le persone disoccupate con contratto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi (ai sensi dell'art. 19 co. 3 del D.lgs. n. 150/2015) e unicamente nel Bando Svantaggio sono incluse anche le persone che svolgano un'attività lavorativa di scarsa intensità (Circolare MLPS n. 34/2015) che ne ricavino cioè un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

6) POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO LE PERSONE CHE PERCEPISCONO UN AMMORTIZZATORE SOCIALE? **AGGIORNATA AL 28.03.2019**

Sì, come da ultimo stabilito nella DD n. 197/2019 i percettori di ammortizzatori sociali, se in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono usufruire dei servizi e delle misure finanziate.

#### REQUISITI PER BUONO SERVIZI LAVORO DISOCCUPATI

7) POSSONO ACCEDERE AL BUONO SERVIZI PER DISOCCUPATI LE PERSONE CHE NON LAVORANO DA ALMENO 6 MESI?

Sì e i 6 mesi decorrono in tutti i casi dalla data di ingresso in stato di disoccupazione presente sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SiLP); si veda per le specifiche di consultazione il Manuale d'uso – Buono servizi Disoccupati da almeno 6 mesi, reso disponibile dal CSI Piemonte, pubblicato e periodicamente aggiornato sul Sistema Piemonte.

8) COME SI CALCOLANO I 6 MESI DI DISOCCUPAZIONE?

Si contano 6 mesi a partire dalla data di ingresso nello stato di disoccupazione, al netto delle sospensioni per attività lavorativa, ad esempio: se la data di inizio della disoccupazione è il 15 giugno 2017, la persona può essere presa in carico a partire dal 15 dicembre 2017, nel caso vi sia stata una sospensione di 1 mese la persona può essere presa in carico il 15 gennaio 2018.

9) POSSONO ACCEDERE AL BUONO SERVIZI PER DISOCCUPATI I GIOVANI UNDER 30 ANNI?

No, in quanto possono aderire e partecipare al Programma Garanzia Giovani.

#### REQUISITI PER BUONO SERVIZI LAVORO SVANTAGGIO

10) CHI SONO I SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI A CUI FA RIFERIMENTO IL BUONO SERVIZI PER LO SVANTAGGIO?

Sono i Servizi sociali e i Servizi sanitari (in capo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, agli Enti locali e alle ASL), gli Istituti Penitenziari e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Si specifica che il Soggetto pubblico competente è l'ente che attesta/dichiara che la persona rientra in una delle categorie di svantaggio previste dal Bando salvo le eccezioni ivi disciplinate.

11) CHE COMPITO HANNO I SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI?

Il soggetto pubblico competente, che segue la persona nei percorsi di inclusione sociale, attesta/dichiara su apposito 'modulo' scaricabile dal sito regionale, la sussistenza della condizione di svantaggio della persona al momento dell'ingresso nei percorsi finanziati; l'Operatore alleggerà tale attestazione al PAI.

**12) POSSONO ACCEDERE AL BUONO SERVIZI PER LO SVANTAGGIO PERSONE SENZA IL 'MODULO' REGIONALE CHE ATTESTA LA LORO CONDIZIONE ?**

No, per tutti i destinatari deve essere presente il 'modulo' firmato dal Soggetto pubblico competente scaricabile dal sito regionale.

**13) LA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO PUÒ ESSERE ANCHE ATTESTATA DA ORGANISMI DIVERSI DAI SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI?**

No, ad eccezione delle persone rientranti nella *lettera e)* per le quali si considerano "soggetti competenti" ad attestare la condizione di svantaggio anche i Centri Antiviolenza appartenenti alla rete regionale del Piemonte.

**14) POSSONO ACCEDERE AL BUONO SERVIZI PER LO SVANTAGGIO I GIOVANI UNDER 30 ANNI?**

Sì, se risultano rientrare in una delle categorie di svantaggio previste nel capitolo 3 del relativo Bando altrimenti possono aderire e partecipare al Programma Garanzia Giovani.

**15) POSSONO ACCEDERE AL BUONO SERVIZI PER LO SVANTAGGIO I DETENUTI A CUI MANCANO PIÙ DI 6 MESI DAL FINE PENA?**

Sì, ma solo se ammessi a misure alternative di detenzione e al lavoro all'esterno, nei limiti stabiliti della vigente legislazione.

**16) POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI PER LO SVANTAGGIO LE PERSONE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 68/1999?**

No, in quanto non rientrano tra le categorie svantaggio previste dal Bando, ma possono accedere, se ne hanno i requisiti, al Buono Servizi Lavoro per Disoccupati da almeno 6 mesi.

**17) QUALI SPECIFICHE VI SONO RISPETTO AI REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE I "MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"?**

I "*minori stranieri non accompagnati*" (*lettera h*) se al momento del compimento della maggiore età hanno un prosieguo amministrativo di affidamento ai servizi sociali mantengono i requisiti per essere presi in carico sul Bando Svantaggio.

**18) QUALI SPECIFICHE VI SONO RISPETTO AI REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE LE "PERSONE STRANIERE" SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA?**

Le persone straniere *sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria* rientrano nella categoria di svantaggio di cui alla *lettera c)* del relativo Bando e possono essere prese in carico se in possesso di un permesso di regolare soggiorno sul territorio italiano.

**19) QUALI SPECIFICHE VI SONO RISPETTO AI REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE GLI "EX-DETENUTI CHE HANNO TERMINATO DI SCONTARE LA PENA DA NON OLTRE CINQUE ANNI"?**

La condizione di ex-detenuto, nel caso non sia preso in carico da un "servizio pubblico competente" (nell'accezione di cui al cap. 3 del Bando), può essere dichiarata dall'autorità giudiziaria e dall' UEPE sull'apposito modulo regionale e in questo caso può non essere indicata la data di presa in carico.

**B) AZIONI AMMISSIBILI E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ****20) IL CASE MANAGER PUÒ SVOLGERE LE ATTIVITÀ FINANZIATE IN SEDI DIVERSE DA QUELLE AMMESSE AD OPERARE SUL BANDO?**

No, Il case manager potrà svolgere le attività unicamente presso le sedi ammesse presenti nell'Elenco dei Soggetti attuatori approvato dalla Regione. Solo in casi eccezionali e solo in riferimento ai servizi finanziati dal Buono servizi lavoro per lo Svantaggio, la Regione, in presenza di adeguata motivazione da parte dell'Operatore che giustifichi il ricorso ad una sede provvisoria per uno specifico utente, può autorizzare l'utilizzo delle sedi dei Centri per l'Impiego degli ambiti territoriali ove l'Operatore ha una sede operativa ammessa.

**21) QUANDO DEVONO ESSERE REGISTRATI I SERVIZI SUGLI APPOSITI SUPPORTI CARTACEI E INFORMATICI?**

Sui registri cartacei i servizi devono essere registrati in presenza della persona, sui registri informatici devono essere registrati nella stessa data o al massimo entro i successivi 7 giorni.

**22) QUANTO DURA LA PRIMA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA PRESSO UNO OPERATORE?**

La presa in carico ha una durata massima di 3 mesi e prima dello scadere del 1° mese la persona non può essere presa in carico da un altro Operatore; nell'arco dei 3 mesi l'Operatore può realizzare tutti i servizi ammessi a finanziamento e nello specifico può inserire la persona in impresa in tirocinio e lavoro dopo l'erogazione di almeno 1 ora di orientamento (Servizio A3).

**23) IN COSA SI SOSTANZIA LA PRIMA PRESA IN CARICO DA PARTE DI UN OPERATORE?**

La prima presa in carico è determinata dall'erogazione di almeno 1 ora di orientamento (servizio A3), da registrare nel 'PAI Servizi di PAL', senza la quale gli ulteriori servizi ammessi a finanziamento non saranno riconosciuti. Si specifica che il servizio di prima presa in carico è obbligatorio ed è da realizzare anche a persone che abbiano usufruito delle misure della precedente edizione del Bando.

**24) IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEVE ESSERE EROGATO SOLO DAI CASE MANAGER AMMESSI AD OPERARE SUI BANDI?**

Sì e unicamente nel caso in cui il case manager sia un Esperto in tecniche di Certificazione (ETC) o un Operatore Adeguatamente Formato (OAF).

Sì specifica che, in ogni caso, il processo di erogazione del servizio deve essere presidiato dall'Esperto tecniche di certificazione dell'Ente.

**25) I SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE IN QUALE PAI DEVONO ESSERE REGISTRATI?**

In coerenza con quanto definito al paragrafo 5.1, il servizio di identificazione e validazione delle competenze viene realizzato durante la prima presa in carico, quindi deve essere registrato nel PAI Servizi di PAL (servizio A4.1 'identificazione' e servizio A4.2 'validazione').

**26) SONO PREVISTI DEGLI ALLEGATI AI PAI?**

Sì, unicamente al PAI Servizi di PAL (prima presa in carico) devono essere allegati il Curriculum vitae del destinatario, il Questionario di restituzione finale e il Dossier delle evidenze, qualora si realizzi il servizio di identificazione e validazione delle competenze, e nel caso del Buono Svantaggio anche il modulo regionale che attesta la condizione di svantaggio della persona.

**27) IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO DEL TIROCINIO E DEL LAVORO DI BREVE PERIODO SONO ALTERNATIVI?**

No, il servizio di tutoraggio può essere svolto sia sul tirocinio (di durata pari o superiore a 6 mesi) che sul lavoro di breve periodo (contratto di 3 mesi).

**28) IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO DEL TIROCINIO DEVE CONCLUDERSI IN OGNI CASO ENTRO 6 MESI?**

Sì, il servizio di tutoraggio deve essere svolto entro 6 mesi dall'avvio del tirocinio anche nel caso di tirocini che abbiano una durata superiore.

**29) SONO AMMESSI A FINANZIAMENTO I TIROCINI CHE SI SVOLGONO PRESSO SEDI DELLE IMPRESE FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE?**

No, i tirocini per essere ammessi a finanziamento (servizi di tutoraggio e indennità) devono svolgersi in sedi delle imprese situate nel territorio piemontese.

**30) È POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?**

Sì, ma unicamente nel caso in cui il tirocinio sia attivato per un destinatario del Bando Svantaggio.

**31) SONO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO I TIROCINI 'RIPETUTI' SULLA STESSA IMPRESA (DGR N. 42/2014)?**

No, non sono ammessi a finanziamento i servizi di tutoraggio e l'indennità per tirocini che ai sensi della DGR n. 42/2014 sono 'ripetuti' presso la stessa azienda ospitante.



**32) SONO AMMESSI A FINANZIAMENTO GLI INSERIMENTI AL LAVORO FUORI DAL TERRITORIO PIEMONTESE?**

Sì, sia in un Paese estero che in altre Regioni italiane; si specifica però che nel caso di inserimento all'estero è ammissibile unicamente il servizio a risultato per contratto pari o superiori a 6 mesi, non è quindi ammessa la somma di contratti. Nel caso di inserimento all'estero l'Operatore deve tenere copia del contratto e della documentazione attestante l'assunzione nel Paese di riferimento (procedura analoga alla comunicazione obbligatoria in Italia).

**33) IL SERVIZIO A RISULTATO A6 È RICONOSCIUTO A FRONTE DI CONTRATTI DI LAVORO PRESSO IMPRESE DIFFERENTI?**

No, i contratti di lavoro per cui viene riconosciuto il servizio a risultato A6 devono essere attivati dalla stessa impresa (da comunicazione obbligatoria) quindi vi è un unico rapporto di lavoro ammissibile a finanziamento che può essere nel caso prorogato.

**34) NEL CASO SI RICORRA ALLA POSSIBILITÀ DI OTTENERE IL SERVIZIO A6 MEDIANTE LA CD. 'SOMMA DI CONTRATTI', È POSSIBILE PARTIRE DA UN AVVIAMENTO INFERIORE A 1 MESE?**

No, il primo avviamento che permette la cd. 'somma di contratti' deve avere una durata nominale all'avvio pari o superiore a 1 mese; ai fini dell'ottenimento del risultato sono ammissibili, stante la regola sopra riportata, unicamente le proroghe del rapporto di lavoro di partenza.

**35) COME SI CALCOLA LA DURATA DI UN RAPPORTO DI LAVORO/TIROCINIO? AGGIORNATA AL 28.03.2019**

Il Sistema Informativo per effettuare il calcolo assume per convenzione che un mese è composto da 30 giornate consecutive e conteggia sia il primo che l'ultimo giorno del rapporto di lavoro/tirocinio, a prescindere dalla effettiva durata del mese da calendario; due esempi: un rapporto di lavoro/tirocinio che inizia il 1° di gennaio raggiunge le 30 giornate consecutive, e quindi dura un mese, il 30 di gennaio; un rapporto che inizia il 28 febbraio raggiunge le 30 giornate consecutive il 2 di marzo, se febbraio ha 28 giorni.

**36) QUANDO DEVE ESSERE APERTO IL PAI LAVORO?**

Nel caso del contratto a tempo indeterminato e determinato di 6 mesi all'avvio del rapporto di lavoro, mentre nel caso della 'somma di contratti' unicamente quando la proroga ha una durata nominale che consente di raggiungere il periodo di 6 mesi.

**37) PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO A6 È SUFFICIENTE L'AVVIO DEL CONTRATTO? QUANDO SI PUÒ CHIUDERE IL PAI?**

Nel caso dei contratti a tempo indeterminato e determinato di 6 mesi il risultato è ammissibile a finanziamento solo se ad 1 mese dal loro avviamento sono ancora in essere, e solo in questo caso il



PAI si può chiudere come rendicontabile, mentre nel caso della cd. 'somma di contratti' solo al raggiungimento dei 6 mesi.

### 38) IL PAI 'PRESE IN CARICO SUCCESSIVE' (SERVIZIO A5.1) QUANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATO?

Nei casi in cui, all'interno dell'edizione del Bando 2018-2019, la persona dopo essere stata presa in carico la prima volta da un Operatore a conclusione del percorso presso quest'ultimo, se non è stato inserito in impresa, o se al termine del tirocinio non c'è trasformazione, può rivolgersi ad un altro Operatore o essere richiamato dallo stesso per un'opportunità occupazionale. Si specifica che il PAI 'prese in carico successive' è inteso come un servizio ulteriore rispetto alla prima presa in carico nella stessa edizione del Bando e non rispetto alle edizioni precedenti.

### 39) QUANDO DEVE ESSERE CHIUSO IL PAI PRESE IN CARICO SUCCESSIVE?

Il PAI deve chiudersi entro 15 giorni nel caso di avviamento in tirocinio e inserimento al lavoro di breve periodo, mentre nel caso di avviamento al lavoro di lungo periodo il PAI deve chiudersi al raggiungimento del risultato occupazionale secondo le regole di ammissibilità del servizio A6 definite dal Bando.

### 40) QUALI ATTIVITÀ DEVE SVOLGERE L'OPERATORE NELLA REALIZZAZIONE DEL 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERCORSO'? **AGGIORNATA AL 28.03.2019**

Il 'Servizio di gestione del percorso' è ammissibile a finanziamento qualora la persona presa in carico nei Buoni servizi sia supportata nella presentazione della domanda per ottenere il voucher di conciliazione (DD n. 1388 del 03/12/2018). L'Operatore è tenuto a espletare le specifiche procedure previste nella DD n. 1388; al seguente link è consultabile la guida per gli operatori predisposta dal settore regionale di competenza: <https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/slides-voucher-conciliazione.pdf>

### 41) LE ORE PREVISTE PER IL 'SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERCORSO' POSSONO ESSERE EROGATE UNICAMENTE IN BACK-OFFICE? **AGGIORNATA AL 28.03.2019**

No, come stabilito nella DD n. 197/2019 almeno 2 ore delle 4 ammissibili devono essere erogate in presenza della persona che richiede il voucher di conciliazione.

### 42) UNA PERSONA PUÒ RIPETERE I SERVIZI DI CUI HA GIÀ USUFRUITO NELLE PRECEDENTI EDIZIONI DEI BANDI 2016-2017?

No, l'unica eccezione è il servizio A3 che è ripetibile ed obbligatorio, nel caso l'Operatore intenda inserire la persona anche nell'edizione 2018-2019; si specifica che la regola della non ripetibilità vale anche nel caso la persona sia stata inserita nel 2016-2017 nel Buono Disoccupati e nel 2018-2019 nel Buono Svantaggio e viceversa.

**43) UNA PERSONA PUÒ PARTECIPARE AD ENTRAMBI I BANDI EDIZIONE 2018-2019?**

No, le persone che sono state prese in carico sul Buono Disoccupati 2018 non possono nella stessa annualità essere presi in carico sul Buono Svantaggio 2018 e viceversa.

**44) SE SI CHIUDE IL PAI COME 'NON RENDICONTABILE' I FLAG RELATIVI AI SERVIZI EVENTUALMENTE PRENOTATI E/O EROGATI DEVONO ESSERE ELIMINATI?**

Sì, in quanto il controllo della non ripetibilità a sistema ne impedisce l'eventuale successiva erogazione.

**C) RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO A PARZIALE COPERTURA DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO****45) QUANDO È RICONOSCIUTO IL CONTRIBUTO A COPERTURA DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO? AGGIORNATA AL 28.03.2019**

Solo nel caso di tirocini che all'avvio abbiano una durata pari a 6 mesi da progetto formativo e che abbiano una durata effettiva superiore a 3 mesi. Come stabilito nella DD n. 197/2019 il contributo è riconosciuto con le seguenti regole:

- se il tirocinio non raggiunge i 6 mesi di durata effettiva, ma supera i primi 3 mesi, viene riconosciuto il 50% del contributo
- se il tirocinio raggiunge i 6 mesi di durata viene riconosciuto il 100% del contributo

Si ricorda che il contributo è riconosciuto solo per persone prese in carico nei percorsi (servizio A3, edizione del Bando 2018-2019), la cui attivazione sia stata autorizzata dalla Regione prima dell'avvio del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria), secondo la procedura approvata con DD n. 370/2018.

**46) QUAL È LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL PAI "INDENNITÀ DI TIROCINIO"? AGGIORNATA AL 28.03.2019**

In ragione della modifica operata dalla DD n. 197/2019 (di cui alla FAQ 46) sulle regole di ammissibilità del contributo, il PAI "Indennità di tirocinio" è modificato ed è stata aggiunta l'opzione del riconoscimento del contributo al 50%.

**47) LA FREQUENZA DEL TIROCINANTE INCIDE SUL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE INDENNITÀ ALLE IMPRESE? AGGIORNATA AL 28.03.2019**

Sì, per il riconoscimento del contributo è richiesto che il tirocinante abbia frequentato almeno il 70% del monte ore mensile stabilito nel progetto formativo. Si specifica che questo parametro viene applicato sempre, anche l'ultimo mese di tirocinio; ad esempio: nel caso in cui il tirocinio si concluda nel

corso del 6° mese, l'impresa potrà richiedere il rimborso dell'intero valore del contributo se il tirocinante ha frequentato almeno il 70% del monte ore del progetto formativo nell'ultimo mese di tirocinio.

**48) NEL CASO IL TIROCINIO SI CONCLUDA PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA, VIENE CONTEGGIATO COMUNQUE NEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI ATTRIBUITI ALL'OPERATORE?**

Sì, i tirocini conclusi anticipatamente vengono comunque computati nelle quote di quelli attribuiti ad ogni operatore. Solo nel caso in cui si concluda prima di 15 giorni e il relativo PAI sia chiuso come non rendicontabile il tirocinio attivato non verrà conteggiato.